

ARRIVA AL TRAGUARDO LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Dopo tanti tentativi di riformare Terzo Settore che si sono succeduti negli ultimi 20 anni è arrivata in porto una normativa che affronta in modo sistematico la regolamentazione di un'area operativa che si colloca fra Stato e Mercato e che ha assunto una dimensione rilevante e crescente nel tempo.

A dire il vero le esigenze di normare il settore è ancora più remota se si pensa che le norme codicistiche sono del 1943 e solo con legislazioni speciali si sono avuti interventi normativi negli anni 90, peraltro seguendo esigenze del momento e non affrontando la materia in modo organico. La nuova normativa nata dalla legge delega 6 giugno 2016 e sfociata nei decreti legislativi del 3 luglio 2017 ha "quasi" centrato l'obiettivo in quanto ha sì normato il Settore ma, pur essendo prevista la riforma civilistica dal legge delega, non ha potuto compiere quel passo con l'adeguamento del libro I del codice civile per diversa ragioni. Innanzitutto un primo limite della legge delega consisteva nell'escludere dalla riforma i partiti politici, i sindacati, le associazioni di categoria e le fondazioni bancarie; in secondo luogo la lettera della delega non era così chiara e si poteva incorrere nel rischio di eccesso di delega con il rischio di vanificare la riforma. Ecco che allora è rimasto l'impianto civilistico - che è stato integrato solo con norme sulle operazioni straordinarie - ed è stata prevista una nuova normativa unitaria per gli Enti di Terzo Settore, nuova figura che accomuna tutti quei soggetti che, operando in settori di utilità sociale, sono anche agevolati in vari aspetti. In sostanza gli enti non profit possono non aderire alla nuova normativa restando regolati solo dalle norme civilistiche; i sindacati i partiti politici e le associazioni di categoria oltre che le fondazioni bancarie restano regolati dal codice civile e dalla leggi speciali; gli altri enti che aderiscono alla nuova normativa hanno una normativa organica e possono fruire delle agevolazioni nuove introdotte. Una normativa speciale è quella delle imprese socialiste, pur essendo ricomprese fra gli enti di vero settore come categoria sono imprese e hanno una regolamentazione speciale dettata d apposito decreto delegato.

Le novità significative sono dunque quella della definizione e articolazione del nuovo soggetto Ente di Terzo Settore, che risulta più inclusivo della vecchia configurazione delle Onlus, in quanto sono molto allargati i settori operativi. E' questa la previsione del D.Lvo 03/07/2017 istitutivo del Codice del Terzo Settore.

Al nuovo soggetto sono demandati obblighi di trasparenza e nuove regole di governance, a fronte dei quali sono previste agevolazioni e semplificazioni fiscali. Sono identificati e definiti gli Enti di Terzo Settore(ETS), le attività di interesse generale che possono svolgere, i vincoli e gli obblighi gestionali e le agevolazioni. E' prevista l'istituzione del Registro del Terzo Settore a cui occorrerà si iscrivano gli enti che scelgono tale configurazione. Resta salva la facoltà per i soggetti che non vogliono aderire tali norme di mantenere lo stato non profit, senza gli obblighi ma anche i vantaggi degli ETS, mantenendo la forma di ente non commerciale. E' da notare che la nuova normativa comunque sarà operativa solo dal momento dell'istituzione del Registro degli ETS dopo che l'Unione europea avrà condiviso la normativa, considerandola non contraria al divieto di

apportare aiuti di stato. E' quindi prevedibile che per avviare la nuova normativa occorreranno almeno uno o due anni.

La seconda novità importante è la nuova regolamentazione delle imprese sociali che è avvenuta con il D.Lvo 03/07/2017 n.112 recante la disciplina dell'impresa sociale. Pur essendo classificata fra gli enti di terzo settore per l'impresa sociale è stato emanato uno specifico decreto, anche in considerazione della natura commerciale dell'istituto. Come è noto tale forma giuridica è stata prevista dalla legge n.118 del 13/06/2005 e dal D.Lgs n.155 del 24/03/2006, reso operativo dal 2011 con i decreti attuativi ma di fatto tale istituto non è mai decollato, anche in considerazione dell'assenza di norme agevolative. Con la nuova normativa si colma tale lacuna e oltre alla migliore definizione del soggetto vengono introdotte significativi strumenti di incentivazione. La norma è operativa d subito e, data la vastità dei campi operativi ammessi è da prevedere che si assisterà ad un rilevante incremento dell'uso di tale forma operativa.